

Comune di Balerna

REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ALLE PRESTAZIONI DELL' ISTITUTO SCOLASTICO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BALERNA, richiamati:

- l'articolo 7 della Legge cantonale sulla scuola, del 1 febbraio 1990;
- gli articoli 34 - 39, 47 e 48 della Legge cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 7 febbraio 1996;
- gli articoli 20 e 94 del Regolamento cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 3 luglio 1996;
- l'articolo 7 del Regolamento cantonale per il servizio dentario scolastico, del 12 dicembre 1989;
- gli articoli 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 della legge organica comunale

fissa le partecipazioni delle famiglie alle prestazioni dell'Istituto scolastico.

Art. 1

Scopo

1. Il presente Regolamento stabilisce il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate dalle diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico (Scuola Elementare e Scuola dell'infanzia).
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.

Art. 2

Prestazioni

L'Istituto scolastico fornisce, rispettivamente potrà fornire, le seguenti prestazioni a favore degli allievi:

- a) refezione (SI e SE)
- b) scuola fuori sede;
- c) scuola dell'infanzia ad orario prolungato;
- d) doposcuola sociale e attività educative, corsi opzionali, corsi sportivi (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)
- e) trasporto scolastico;
- f) sostituzione materiale scolastico;
- g) servizio dentario;
- h) colonie

Art. 3

Refezione scolastica

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la Scuola elementare.

Art. 4

Scuola fuori sede

La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 5

Scuola dell'infanzia ad orario prolungato

La Scuola dell'infanzia ad orario prolungato è un servizio educativo, di principio attivo prima dell'inizio delle attività del mattino e dopo il termine di quelle pomeridiane, nonché il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 6

Doposcuola sociale e attività educative, corsi opzionali e corsi sportivi

Il doposcuola sociale, così come altre attività educative, i corsi opzionali e i corsi sportivi, sono un servizio educativo, di principio attivo al termine delle lezioni del pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.

Altre attività possono essere organizzate fuori dal calendario scolastico. Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 7

Trasporto scolastico

Il Municipio istituisce un servizio di trasporto scolastico, lungo il percorso casa – scuola – casa, attivo all'inizio e al termine delle lezioni.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 8

Sostituzione materiale scolastico

Le famiglie degli allievi responsabili della perdita o del danneggiamento del materiale scolastico sono tenute, di regola, a pagarne la sostituzione.

Art. 9

Servizio dentario

Il Municipio si avvale dell'incaricato/a della prevenzione dentaria per intensificare l'azione nel campo della profilassi dentaria nell'Istituto scolastico.

Il Municipio organizza pure il servizio dentario scolastico i cui costi di partecipazione delle famiglie sono regolati secondo l'art. 7 del Regolamento cantonale sul servizio dentario scolastico.

**Art. 10
Colonie**

Le colonie consistono in un soggiorno educativo, in luogo idoneo (di regola presso le strutture comunali a Bosco Gurin) e nel periodo delle ferie scolastiche, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività educative, sportive e aggregative. Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

**Art. 11
Partecipazione
finanziaria**

1. A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare finanziariamente, nei limiti del presente regolamento, sulla base di un tariffario emanato dal Municipio con apposita ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.
2. Il tariffario terrà conto del reddito annuo familiare e/o del numero di figli a carico.

**Art. 12
Debitori della partecipazione**

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

**Art. 13
Ammontare della
partecipazione
delle famiglie**

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

- | | |
|--|---|
| a) refezione SI (obbligatoria) | da fr. 40 a fr. 80 mensili per un figlio e da fr. 60 a fr. 100 mensili per due figli se domiciliati nel Comune; |
| | da fr. 100.- a fr. 140 mensili per ogni figlio non domiciliato; |
| refezione SE (facoltativa) | da fr. 5.-- a fr. 10.-- per pasto; |
| b) scuola fuori sede | da fr. 0.-- a fr. 100.-- settimanale; |
| c) scuola dell'infanzia ad orario prolungato | da fr. 0.-- a fr. 500.-- mensile sulla base del reddito lordo annuo e delle giornate di frequenza; |
| d) doposcuola sociale | da fr. 0.-- a fr. 500.-- mensile sulla base del reddito lordo annuo e delle giornate di frequenza; |
| | attività educative, corsi opzionali corsi sportivi (comprese le attività fuori calendario scolastico) |
| e) trasporto scolastico | da fr. 0.-- a fr. 200.-- per anno scolastico |
| f) sostituzione materiale scolastico | costo integrale della sostituzione |
| g) servizio dentario | da fr. 0.- ad un contributo percentuale da computare sulla quota parte di spesa a carico del Comune a dipendenza dei limiti di reddito imponibile, fino ad un massimo del 75 %; |

h) colonie estive
(della durata di due settimane)

per un figlio:

da fr. 170 a fr. 200 per un reddito lordo annuo fino a fr. 19'999.-
da fr. 230 a fr. 260 per un reddito lordo annuo fino a fr. 39'999
da fr. 280 a fr. 310 per un reddito lordo annuo fino a fr. 59'999
da fr. 320 a fr. 350 per un reddito lordo annuo fino a fr. 79'999
da fr. 340 a fr. 370 per un reddito lordo annuo da fr. 80'000.—

per due figli:

da fr. 220 a fr. 250 per un reddito lordo annuo fino a fr. 19'999.-
da fr. 280 a fr. 310 per un reddito lordo annuo fino a fr. 39'999
da fr. 380 a fr. 410 per un reddito lordo annuo fino a fr. 59'999
da fr. 420 a fr. 450 per un reddito lordo annuo fino a fr. 79'999
da fr. 440 a fr. 470 per un reddito lordo annuo da fr. 80'000.—

Il terzo figlio non paga.

Gli importi di cui sopra sono aumentati di fr. 80.- per i partecipanti non domiciliati nel Comune.

In caso di famiglie numerose (con 3 o più figli) o di modeste condizioni economiche (con un reddito imponibile inferiore a fr. 30'000.--), il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa. Restano riservate le disposizioni della Legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003, del relativo Regolamento cantonale del 20 dicembre 2005, nonché le possibilità di accedere ad altri aiuti cantonali specifici o ad un sostegno per il tramite del fondo sociale comunale alle condizioni previste dalle rispettive norme legali.

Art. 14 **Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 15 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.
2. Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 16**Vie di contestazione**

Contro le decisioni municipali è data innanzitutto facoltà di reclamo al Municipio medesimo entro 30 giorni. Contro le decisioni di quest'ultimo è dato di seguito ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni, le cui decisioni sono ulteriormente impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 17**Abrogazione e diritto sussidiario**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 giugno 2009

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, con risoluzione n. 16 RE 10648 del 16 settembre 2009